

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1442)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **LIGATO e MUNDO**

(V. Stampato Camera n. 985)

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti)
della Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 luglio 1985*

Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle
Scuole superiori per interpreti e traduttori

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I diplomi rilasciati da Scuole superiori per interpreti e traduttori, gestite da enti o privati, possono essere ritenuti validi ai fini dell'esercizio della professione e dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui i relativi corsi siano corrispondenti a quelli funzionanti in ambito universitario ed il relativo ordinamento didattico sia stato approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Ai fini di cui al precedente comma, le Scuole devono altresì dimostrare le disponi-

bilità di qualificato personale docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature, necessari all'efficace svolgimento dei corsi.

Le Scuole superiori per interpreti e traduttori, già abilitate per legge a rilasciare diplomi validi ai fini dell'esercizio della professione, devono provvedere agli adempimenti prescritti nei precedenti commi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 1, abilita le Scuole che ne facciano richiesta al rilascio dei diplomi aventi valore legale.